



REGIONE BASILICATA

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA
FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI PER IL
LABORATORIO DI GENETICA DEL P.O.
“MADONNA DELLE GRAZIE” DI MATERA
DELL’AZIENDA SANITARIA DI MATERA.**

SIMOG n. 7894577

SCHEMA DI CONTRATTO

ALLEGATO D

Art. 1. - OGGETTO

Il presente contratto disciplina la fornitura quinquennale di tecnologie biomediche, reagenti e materiali occorrenti al Laboratorio di Genetica del P.O. “Madonna delle Grazie” di Matera dell’ASM, articolata in n. 19 Lotti a base di gara, riportati nel *Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale*, dal quale si evincono le caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime che devono soddisfare i singoli prodotti offerti.

Le quantità dell’appalto, riportate nel suindicato Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, tengono conto del normale fabbisogno presunto espresso dall’Azienda Sanitaria committente. Esse, pertanto, potranno subire variazioni quantitative in aumento o in diminuzione, in relazione alla reale attività. Si intendono, inoltre, autorizzate fin d’ora modifiche quantitative del suddetto fabbisogno in relazione a sopravvenute disposizioni normative, a diverse e/o nuove modalità organizzative della fornitura, ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

L’Azienda Sanitaria, comunque, si riserva il diritto, espressamente accettato dal fornitore con la sottoscrizione del presente contratto in fase di gara, di sospendere o annullare la fornitura dei prodotti assegnati, allorquando venissero ad essere variate le procedure sulla cui base sono stati previsti i relativi consumi, senza che ciò possa rappresentare elemento di qualsivoglia rivalsa da parte del fornitore.

Art. 2. - DURATA DELLA FORNITURA

La durata dell’appalto è stabilita in n. 60 mesi solari e consecutivi, decorrenti dal termine di cui all’articolo 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In ogni caso la Ditta Aggiudicataria (di seguito DA) al termine della scadenza contrattuale è tenuta, qualora richiesto dall’Azienda Sanitaria, a garantire l’esecuzione della fornitura alle medesime condizioni fino alla individuazione del nuovo contraente e, comunque, per un periodo massimo di 180 giorni.

Art. 3. - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto statuito dall’art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. È ammesso il subappalto nella misura e secondo le modalità previste dall’art. 105, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il concorrente che intende ricorrervi deve indicare in sede di offerta la parte dell’appalto che intende subappaltare a terzi.

È vietato alla DA cedere o affidare in subappalto senza l’autorizzazione dell’Azienda Sanitaria l’esecuzione di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto di cui al presente Capitolato speciale.

La cessione del contratto ed il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto, determinando il diritto dell’Azienda ad effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

La DA resterà ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte all’Azienda Sanitaria dei lavori subappaltati.

Art. 4. - CAUZIONE DEFINITIVA

L’appaltatore è tenuto a costituire una cauzione definitiva, calcolata in conformità a quanto statuito dall’articolo 103, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. e presentata secondo le modalità nello stesso articolo previste.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell’eventuale risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime.

ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 5. - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà a mezzo di atto pubblico amministrativo, che sarà formalizzato nei previsti termini di legge.

Fanno parte integrante del contratto:

- il presente Schema di contratto;
- il Disciplinare di gara;
- il Capitolato Speciale, Descrittivo e Prestazionale;
- il provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
- l'offerta della Ditta aggiudicataria;
- il programma temporale della fornitura;
- la cauzione definitiva;
- la polizza RC a copertura di possibili danni a persone e/o cose nel corso di esecuzione del contratto.

Tutte le spese inerenti alla fase di stipula del contratto sono a carico della DA.

Per una più dettagliata descrizione degli adempimenti successivi alla conclusione della gara, si rimanda, comunque, al Disciplinare di gara.

Il contratto verrà stipulato, con riferimento alla “tracciabilità dei flussi finanziari”, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 6. - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL-RISK

Per tutta la durata del Service delle Apparecchiature (per i lotti che prevedono la fornitura di apparecchiature e strumentazioni), previste nell’ambito del Capitolato Tecnico, nonché della fornitura del relativo materiale di consumo, la DA si impegna a garantire assistenza tecnica qualificata per poter rispondere alle esigenze anche urgenti.

Per tale periodo nessun onere economico potrà essere richiesto per l’esecuzione di interventi di manutenzione sia ordinari che straordinari.

La Ditta si impegna, altresì, a fornire un’Apparecchiatura sostitutiva, certificata CE-IVD, accompagnata da dichiarazione di perfetta funzionalità ai sensi delle norme CEI applicabili, nel caso in cui il tempo di riparazione del guasto superi i 2 giorni lavorativi.

Art. 7. - REQUISITI PER L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO

La Ditta dovrà elencare i requisiti installativi e di esercizio dei componenti significativi delle Attrezzature offerte (per i lotti che prevedono la fornitura di apparecchiature e strumentazioni), in base al seguente elenco indicativo e non esaustivo:

- requisiti elettrici ed impiantistici (corrente nominale e massima tensione di alimentazione, frequenza, numero fasi, descrizione delle batterie, necessità di alimentazione di emergenza, ecc.);
- tipi di allarmi e accortezze;
- necessità di particolari condizioni di funzionamento.

Art. 8. - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le Apparecchiature in Service (per i lotti che prevedono la fornitura di apparecchiature e strumentazioni), previste nell’ambito delle specifiche tecniche, oggetto del presente Capitolato speciale saranno verificate

ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO

dall'Azienda Sanitaria ai sensi della normativa vigente. In sede di verifica di conformità, la DA dovrà produrre:

- certificazione dell'Azienda di produzione attestante la data di fabbricazione ed il numero di matricola progressivo;
- dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'Apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza;
- eventuale ogni altro certificato, documento previsto dalla vigente normativa, relativo alla corretta installazione delle Attrezzature;
- manuali d'uso delle Apparecchiature installate e per la loro manutenzione, nonché le schede tecniche dei materiali installati.

La verifica di conformità sarà caratterizzata sia da una fase tecnica che da una fase funzionale ed operativa ed ingloberà considerazioni prettamente tecniche con protocolli di test funzionali, riferimenti alla normativa vigente, etc.

In particolare, per quanto riguarda l'Apparecchiatura fornita, l'operazione di verifica di conformità è intesa a verificare:

- l'accertamento della presenza delle Apparecchiature compresi i componenti hardware e software;
- la conformità al tipo ed ai modelli descritti nell'offerta della DA o nei suoi allegati, le caratteristiche prestazionali e funzionali descritte nell'offerta;
- l'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle Apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche nel manuale della DA, con prove di funzionamento anche mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico della Ditta medesima;
- effettuazione, a carico della DA, delle verifiche di sicurezza elettrica, generali e particolari - prestazionali, previste dalla normativa vigente.

La DA dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che risultassero necessarie per garantire il corretto funzionamento di tutte le Apparecchiature o loro parti.

In generale, qualunque operazione consigliata nei manuali di installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura della DA.

La regolare verifica della fornitura non esonera, comunque, la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica stessa, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dalla Azienda Sanitaria ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati dell'Azienda Sanitaria, fa egualmente stato contro di essa.

Art. 9. - DOCUMENTAZIONE FORNITA ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

La DA dovrà fornire all'Azienda Sanitaria, contestualmente all'installazione (per i lotti che prevedono la fornitura di apparecchiature e strumentazioni):

- due copie del manuale d'uso delle Apparecchiature;
- due copie del Manuale di Manutenzione delle Apparecchiature, complete di schemi, diagrammi, elenco delle parti, guide di ricerca errore ("troubleshooting") ed eventuale software diagnostico.

Durante il periodo di validità della fornitura, la documentazione di cui sopra dovrà essere gestita in modo controllato, cioè sarà soggetta ad aggiornamento in seguito a revisioni.

ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 10. - AGGIORNAMENTO HARDWARE E SOFTWARE

La DA si impegna a fornire senza costi aggiuntivi qualunque componente hardware debba completare la configurazione dei dispositivi aggiudicati, in ossequio ad intervenute nuove norme e standard nazionali ed internazionali. Detta prescrizione ha valore fino al termine del periodo contrattuale.

La DA si impegna a fornire versioni aggiornate del software (e dell'hardware ove esso sia indispensabile per eseguire l'aggiornamento), che permettano di conservare le funzionalità dell'offerta originaria, senza costi aggiuntivi di fornitura ed installazione, per tutta la vita utile dei dispositivi che lo utilizzano in presenza di un contratto di manutenzione "full-risk". A tale riguardo la DA si impegna ad informare l'Azienda Sanitaria Locale di Matera circa l'imminente uscita di nuove versioni del software e di eventuali aggiornamenti dell'hardware richiesti in conseguenza di ciò, al fine di consentire all'Azienda Sanitaria Locale di Matera di effettuare per tempo le dovute valutazioni.

Art. 11. - CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria Locale di Matera, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria Locale di Matera non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta Aggiudicataria ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Il Direttore dell'Esecuzione dovrà redigere, in contraddittorio con l'appaltatore, specifico verbale di avvio dell'esecuzione.

Art. 12. - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto *de quo*, la DA dovrà provvedere ai seguenti adempimenti preliminari:

- individuare un Referente per l'esecuzione della fornitura che abbia la facoltà di predisporre tutti gli adempimenti previsti contrattualmente. La DA deve comunicare il nome e il recapito telefonico del Referente della fornitura (e del suo sostituto in caso di impedimento di quest'ultimo) per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria. A tale scopo il Referente e il suo eventuale delegato devono essere dotati di telefonia mobile ed essere sempre reperibili.

Art. 13. - PERSONALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA ADDETTO ALLA FORNITURA

La DA dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle forniture relative al presente appalto, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel periodo temporale di vigenza del contratto, sollevando la Azienda Sanitaria da ogni responsabilità al riguardo.

ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria si riserva, pertanto, il diritto di richiedere alla DA di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza della DA che potrà comportare la risoluzione del contratto.

Il personale addetto deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità della DA, che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato e dei danni derivanti all'Azienda e/o a terzi imputabili ai dipendenti stessi.

Per assicurare il corretto svolgimento della fornitura la DA si avvarrà di personale qualificato e lo impiegherà sotto la propria diretta responsabilità.

Il personale della DA dovrà mantenere il riserbo su quanto verrà a conoscenza durante l'espletamento della fornitura, in merito all'organizzazione, alle attività svolte dall'Azienda Sanitaria e ad ogni altra notizia di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni contrattuali. La DA dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti, a seguito di segnalazioni scritte da parte dell'Azienda riferite agli stessi.

Art. 14. - SOSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

La Ditta aggiudicataria **deve obbligatoriamente consegnare prodotti e componenti nuovi di fabbrica e nella versione corrispondente all'offerta.**

Nel caso in cui, in corso di contratto siano state introdotte versioni innovative della tipologia del prodotto oggetto di aggiudicazione, la DA si impegna alla sostituzione del prodotto aggiudicato, fornendo i nuovi prodotti senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda Sanitaria. A tal proposito, ne dà apposita comunicazione all'Azienda Sanitaria, specificando i motivi per cui viene proposta tale sostituzione e dovrà fornire la documentazione necessaria a verificare, in modo agevole, che tutte le caratteristiche (nessuna esclusa) siano uguali al modello offerto in gara, evidenziando le caratteristiche superiori. Il prodotto offerto in sostituzione deve essere fabbricato dalla stessa Ditta produttrice. La DA, inoltre, deve presentare per il nuovo prodotto tutta la documentazione prevista nel capitolato di gara.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in sostituzione previa valutazione dei motivi che hanno indotto la richiesta di sostituzione e della congruità della documentazione presentata, di verificare che tutti i requisiti (nessuno escluso) siano uguali o superiori rispetto a quelli del prodotto offerto in gara e che il nuovo prodotto sia ritenuto adeguato alle esigenze degli utilizzatori.

Nel caso, invece, in cui i prodotti offerti in sede di gara non siano più disponibili o in caso di temporanea indisponibilità, previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria, la DA potrà procedere alla sostituzione con prodotti di pari funzionalità alle stesse condizioni economiche. I dispositivi aggiudicati dovranno essere sostituiti con prodotti della stessa classe, le cui caratteristiche tecniche siano almeno pari. La configurazione e la dotazione di accessori e consumabili non potrà essere inferiore a quelle di aggiudicazione. Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale della DA.

Art. 15. - PREZZO DEL CONTRATTO

Il prezzo del contratto oggetto del presente appalto sarà quello offerto dalla DA. In particolare, il prezzo sarà comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto fino al luogo indicato per la consegna e di ogni altra spesa accessoria ad esclusione dell'IVA.

ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 16. - REVISIONE DEI PREZZI

La revisione dei prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall'art. 106, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 17. - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Sono a carico della DA, intendendosi remunerati con il corrispettivo corrisposto dall'Azienda Sanitaria:

- oneri legati all'installazione delle forniture tramite personale adeguatamente specializzato;
- oneri e lavori che dovessero occorrere nel corso dell'adempimento contrattuale a seguito di imprevisti non valutati sia nella fase progettuale dall'Azienda Sanitaria Locale di Matera o dalla DA;
- addestramento del personale della SA destinato all'utilizzo clinico ed alla gestione operativa e tecnica del sistema offerto;
- spese relative alla messa a disposizione di personale, mezzi ed attrezzature per l'esecuzione delle procedure di collaudo definite unilateralmente da parte della SA, incluse le verifiche di sicurezza elettrica di cui alla normativa CEI applicabile;
- l'adozione di tutti i provvedimenti utili e necessari ad evitare interruzioni e/o intralcio alle attività sanitarie;
- le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle forniture ed alle opere, alle persone e alle cose fino alla data del collaudo;
- le spese per l'assolvimento del contributo CONAI per lo smaltimento degli imballaggi nonché lo smaltimento degli imballaggi stessi;
- le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose;
- spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale
- oneri derivanti da obblighi relativi ai requisiti del personale e obblighi previdenziali e assistenziali;
- oneri derivanti dall'assumere in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto per l'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

È a carico della Ditta, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro.

Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilità di cui al presente articolo, è conglobato nel prezzo stabilito in sede di stipulazione del contratto d'appalto.

Art. 18.- SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA TEMPORALE

Ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Azienda per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, l'Azienda Sanitaria Locale di Matera ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il tempo utile per avviare il servizio e le attività comprese nell'appalto è determinato dai tempi di consegna previsti in offerta.

La DA sarà tenuta al rispetto del programma temporale allegato al contratto, al fine di evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio e comunque di arrecare disagio alla collettività.

La consegna dei dispositivi, installati e funzionanti per l'uso clinico, deve avvenire nei locali indicati dall'Azienda a cura, spese di qualsiasi natura e rischio della DA, entro i termini temporali indicati in offerta, la cui decorrenza verrà indicata dall'Azienda secondo proprie insindacabili scelte. Ritardi dovuti

ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO

all'Azienda Sanitaria Locale di Matera, che dovessero ostacolare la regolare esecuzione dell'appalto, non daranno diritto ad alcun compenso speciale o indennizzo per la DA, ma interromperanno la decorrenza dei termini contrattuali.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

Art. 19. - ORDINI E CONSEGNE

Le consegne non potranno essere effettuate senza preventivo accordo con l'Azienda Sanitaria Locale di Matera, da stabilire con un anticipo di almeno cinque giorni.

La presa in consegna da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera avverrà contestualmente al superamento della verifica di conformità, restando tutti gli oneri di cui all'Art. 9 a carico dalla DA fino alla data di superamento dello stesso.

Ai fini della verifica del rispetto del programma temporale di consegna ed installazione, copia della documentazione di trasporto dovrà essere consegnata all'Azienda Sanitaria Locale di Matera, così come andrà comunicato per iscritto l'avvenuto completamento dell'installazione.

Tutti i prodotti devono essere confezionati in modo sterile, monouso e devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto e fino alla fase di consegna presso la Farmacia dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera, per un facile immagazzinamento, e riportare a caratteri ben leggibili la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento. Sia il confezionamento che l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente. Inoltre, l'etichettatura deve essere in lingua italiana, conforme alle disposizioni della direttiva in materia. Eventuali avvertenze, come pure la data di scadenza dei prodotti devono essere chiaramente leggibili. Qualsiasi variazione del prodotto dovrà essere comunicata tempestivamente alla Farmacia dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera.

I documenti di consegna dovranno obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna;
- numero e data di riferimento dell'ordine.

In caso di mancanza o erronea indicazione nel documento dei citati dati, sarà in facoltà dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera accettare o rifiutare la merce e la ditta non potrà avanzare pretese alcune.

Gli ordini di quanto occorrente saranno effettuati telematicamente dall'U.O. Farmacia per le quantità e le qualità di volta in volta occorrenti secondo le esigenze del Servizio. L'Azienda Sanitaria Locale di Matera non risponderà delle consegne eseguite a fronte di ordini provenienti da Servizi diversi quali Farmacia.

Le consegne di quanto richiesto dovranno essere fatte entro e non oltre 10 gg. dalla data di ricevimento degli ordini. Resta peraltro l'obbligo per le ditte aggiudicatrici di provvedere alla evasione di ordini particolarmente urgenti entro 48 ore dalla loro richiesta.

All'atto della consegna verrà eseguito dal personale preposto al ricevimento delle merci il solo controllo quantitativo logisticamente effettuabile in relazione alla tipologia dei prodotti forniti ed alle loro modalità di confezionamento. I controlli quantitativi dettagliati, nonché quelli qualitativi in quanto non effettuabili al momento della consegna, verranno fatti in momenti successivi, come anche in sede di effettivo utilizzo dei prodotti forniti. Pertanto, la firma apposta sui documenti del vettore dal personale addetto ha

ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO

esclusivamente valore di dichiarazione di “avvenuta consegna” e non di conformità alla ordinazione e di corrispondenza alle quantità, alle tipologie e alla qualità indicate sui documenti di consegna con quelle effettivamente ricevute.

Qualora si riscontrasse in sede di fornitura, da parte dei soggetti competenti, che la merce consegnata non fosse conforme alla qualità e nella quantità ai requisiti richiesti e pattuiti, l'ufficio competente invierà formale diffida con specifica motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto necessario e opportuno. Inoltre, l'Azienda sanitaria Locale di Matera si riserva, in tali casi, la facoltà di procedere all'acquisizione in danno presso altre ditte. Dopo la seconda diffida l'Azienda Sanitaria Locale di Matera potrà risolvere unilateralmente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto.

ART. 20. - DANNI AI DISPOSITIVI ED ALLE OPERE

La DA solleva l'Azienda Sanitaria Locale di Matera da ogni responsabilità per sottrazione o danni riportati dai dispositivi ed ai materiali depositati nel locale di destinazione ovvero posti in opera. Di conseguenza fino al momento della constatazione dell'avvenuta ultimazione la DA è obbligata a sostituire o riparare a sue spese le attrezzature, i macchinari ed i materiali sottratti o danneggiati.

La DA resta inoltre responsabile di ogni danno che i propri dipendenti, attrezzature ed impianti potranno comunque causare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato ed asportato.

ART. 21. - INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI

L'installazione dei dispositivi dovrà essere effettuata da un'organizzazione riconosciuta dal Produttore, dotata di personale addestrato presso la casa madre. Gli orari di accesso al sito di installazione verranno concordati con i Responsabili tecnici dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera.

ART. 22. - COLLAUDO

La conformità dei dispositivi oggetto del contratto è verificata dall'Azienda Sanitaria Locale di Matera, che vi provvedono nel rispetto del proprio regolamento e dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016. L'operazione è intesa a verificare, per i beni forniti, la conformità al tipo o ai modelli descritti nella documentazione di gara, nell'offerta e nei suoi allegati.

La verifica di funzionamento nell'uso clinico dei dispositivi verrà effettuato in contraddittorio con la DA e con i tecnici della Ditta produttrice dei dispositivi non oltre sessanta giorni dal completamento dell'installazione.

Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dall'Azienda Sanitaria Locale di Matera; la DA dovrà fornire, su richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di verifica. Tale documentazione conterrà, tra l'altro, l'elenco e la descrizione delle operazioni previste, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai “range” di valori attesi, ed i tempi stimati per l'esecuzione delle operazioni di verifica.

Le informazioni contenute nella proposta di protocollo di verifica serviranno all'Azienda Sanitaria Locale di Matera ed alla DA, nel prosieguo del contratto, per monitorare gli effetti di future ricalibrature, modifiche e regolazioni apportate ai dispositivi.

La DA dovrà dare copia all'Azienda Sanitaria Locale di Matera, preliminarmente alla verifica e qualora applicabile, di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali.

ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO

Qualora, in sede di verifica, i dispositivi non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, non verranno accettati e la SA ne richiederà la sollecita sostituzione.

I dispositivi non accettati dovranno essere immediatamente ritirati dalla DA.

La regolare verifica dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dall'Azienda Sanitaria Locale di Matera ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati delle Azienda Sanitaria Locale di Matera, fa egualmente stato contro di essa.

La data di verifica con esito favorevole dà inizio al contratto.

ART. 23. - VIGILANZA DISPOSITIVI MEDICI

Considerato l'obbligo normativo in carico al fabbricante per la creazione e il mantenimento di procedure sistematiche idonee a consentire l'applicazione delle misure correttive necessarie in caso di problemi di sicurezza nell'utilizzo dei dispositivi medici si rende necessario definire i ruoli e i debiti informativi di tutta la filiera. La sicurezza d'uso dei DM passa per un sistema di vigilanza che è disegnato per generare dei segnali la cui condivisione, tra fabbricante e Ministero della Salute, renda tempestiva l'individuazione, la diffusione e l'applicazione delle necessarie azioni correttive e, nei casi più gravi, l'adozione, da parte del Ministero, di provvedimenti restrittivi rispetto all'impiego. Per rendere efficace il sistema della dispositivo-vigilanza, in particolare nei casi urgenti, è necessario che le strutture del SSN siano messe nelle condizioni di poter identificare facilmente e univocamente tutti i dispositivi, transitati o meno al loro interno, impiegati per erogare ai propri assistiti le prestazioni richieste. È fatto obbligo alla DA:

- 1) comunicare all'Azienda Sanitaria Locale di Matera ogni nuova informazione inerente alla sicurezza nell'uso dei dispositivi medici forniti;
- 2) assicurare la tracciabilità dei dispositivi in caso di recall;
- 3) comunicare tutte le informazioni e le azioni inerenti alla sicurezza oltre che agli utilizzatori finali anche all'indirizzo pec ingegneriaclinica@pec.asmbasilicata.it;
- 4) fornire al personale sanitario la formazione e l'assistenza necessaria a garantire un uso corretto dei dispositivi in riferimento a criteri di efficacia e di appropriatezza, in particolar modo per i dispositivi ad elevata complessità.

L'azienda Sanitaria Locale di Matera si riserva di intraprendere azioni di recupero dei costi sostenuti dalla struttura sanitaria a seguito dell'utilizzo di un dispositivo rivelatosi difettoso per ragioni di sicurezza (es., monitoraggi aggiuntivi al follow-up ordinario, somme elargite ai pazienti a titolo di risarcimento, ecc.).

ART. 24. - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà a seguito della presentazione della fattura da emettersi a seguito della consegna e del conseguente rilascio dei certificati di conformità tecnici-amministrativi.

Le fatture, inviate esclusivamente in formato elettronico, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa all'Azienda Sanitaria Locale di Matera.

Il documento fiscale deve necessariamente riportare: il numero e la data della delibera, il numero di protocollo e la data dell'ordine, il numero di CIG relativo alla fornitura.

A modifica e integrazione della disciplina in regime legale (art.9 all. E, 69 e 70 all. F della L.n.2248/1865, art.117 del D.Lgs.117/06) le parti converranno ai sensi dell'art.1260 c.2 c.c., la incedibilità a terzi dei crediti nascenti dal contratto in corso per la durata di due anni dalla conclusione del contratto, fatti salvi

ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO

i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione dei crediti è ammessa al solo cessionario dell'avvenuta trasformazione, fusione o scissione da comunicarsi al debitore ceduto con le modalità di cui al succitato art.70.

La documentazione fiscale presentata dall'operatore economico, per l'esigibilità del credito nascente dal contratto, sarà accettata con apposizione su ogni titolo di credito dell'annotazione "incapibilità del credito ex art.1260, c.2 c.c."

Il medesimo documento dovrà tener conto della normativa di cui alla L. 23 dicembre 2014, n. 190, Art. 1, comma 629 in materia di "Split Payment".

È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera dovrà effettuare il pagamento, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. L'Azienda Sanitaria Locale di Matera declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione. Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura, solo successivamente al completamento della verifica di conformità con esito favorevole. Il pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera entro sessanta giorni decorrenti dalla fine del mese di ricevimento della fattura.

Per quanto attiene alla presentazione delle fatture relative all'eventuale contratto di manutenzione, essa dovrà avvenire su base trimestrale, al termine dei relativi periodi di esecuzione del servizio, secondo la procedura di seguito riportata:

- Rendicontazione entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre di assistenza, da parte del Dirigente Medico Responsabile dei dispositivi, degli interventi di manutenzione effettuati sul sistema, riportante:
 - Data/Orario di inizio e di fine degli interventi di manutenzione preventiva programmata e componente del sistema su cui l'intervento è stato eseguito;
 - Data/Orario di segnalazione guasto, Data/Orario di arrivo presso il luogo di installazione del sistema del personale tecnico, Data/Orario di ripristino, componente del sistema su cui l'intervento è stato eseguito per gli interventi di manutenzione correttiva;
- Computo delle eventuali penali da applicare secondo quanto previsto dai successivi ART. 25. - PENALITÀ e ART. 26. - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ;
- Comunicazione motivata alla Ditta dell'applicazione delle penalità;
- Emissione da parte della DA della fattura trimestrale relativa alla rata del canone di manutenzione diminuita delle eventuali penalità;
- Pagamento nelle modalità e termini di legge;
- Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale e comunicare eventuali intervenuti cambiamenti.

ART. 25. - PENALITÀ

La DA è tenuta a garantire, comunque, la fornitura ed a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento dichiarati nell'offerta.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, oggetto dell'appalto, non vengano rispettate le tempistiche stabilite nel Disciplinare Tecnico, eccezione fatta per i casi di forza maggiore e per i fatti

ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO

imputabili all'Azienda Sanitaria Locale di Matera, si applicheranno le penali di seguito riportate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a eventi straordinari, disordini, catastrofi, epidemie e in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile mediante l'uso dell'ordinaria diligenza. Verificatosi un caso di forza maggiore, che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento. Non rientra tra i casi di forza maggiore lo sciopero del personale dipendente.

La gravità dell'evento è da valutarsi:

- ove determinabile, in termini di valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in termini di incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in termini di incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che la Stazione Appaltante o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali;
- di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

L'impresa aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita delle forniture ed è responsabile, inoltre, degli eventuali danni comunque arrecati, sia alle persone, sia alle cose dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera che a terzi nel corso dell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

In caso d'inosservanza dei termini e della modalità della fornitura ed installazione delle apparecchiature e di tutti gli eventuali servizi connessi ed accessori alla stessa (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: tempi di intervento, tempi di risoluzione guasto, up-time, tempi di consegna.....), alla DA verrà comminata, ai sensi dell'art. 113 bis una penale nella misura dell'1 per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Oltre il trentesimo giorno solare di ritardo, l'Amministrazione avrà il diritto di risolvere il contratto.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del c.c.

ART. 26. - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con l'Azienda Sanitaria Locale di Matera e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO

Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Azienda a causa dei ritardi.

Gli eventi che possono dare luogo all'applicazione delle penali verranno contestati, da parte del Servizio aziendale competente alla gestione del contratto, all'Aggiudicatario con nota scritta trasmessa tramite posta certificata, o, in alternativa, a mezzo fax o raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mani proprie dell'Aggiudicatario; l'Aggiudicatario ha facoltà di far pervenire all'Azienda Sanitaria Locale di Matera, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, con gli stessi mezzi di trasmissione, le proprie controdeduzioni alle contestazioni; qualora le controdeduzioni non pervengano nel detto termine o non siano ritenute valide o giustificative dell'evento (accertamento di non responsabilità dell'Appaltatore), le Aziende potranno procedere all'applicazione della penale.

Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali l'Azienda Sanitaria Locale di Matera ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, nel modo ritenuto più opportuno a spese del Fornitore, le prestazioni necessarie per il regolare andamento dei servizi ove l'impresa affidata non ottemperi agli obblighi assunti.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti o ulteriori oneri sostenuti.

Le penali ed i danni potranno essere ritenuti sui corrispettivi e/o sulla garanzia definitiva che l'Appaltatore è obbligato, in tali casi, a reintegrare.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

ART. 27. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l'Azienda Sanitaria Locale di Matera si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- b) in caso di non conformità dei beni forniti/del servizio reso accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto;
- c) qualora il ritardo nella fornitura sia tale da rendere la stessa non più di interesse per le Aziende;
- d) applicazioni di penali per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto;
- e) interruzione del servizio per fatto della DA;
- f) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- g) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii.;
- h) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento di risoluzione;
- i) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
- j) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- k) violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n.

ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
REAGENTI E MATERIALI PER IL LABORATORIO DI GENETICA DEL P.O. "MADONNA DELLE GRAZIE" DI MATERA
DELL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA.
SIMOG n. 7894577

136 del 13 agosto 2010 e ss.mm. ed ii.;

- l) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalle Aziende;
- m) dopo la seconda contestazione alla DA per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando le Aziende, concluso il relativo procedimento, deliberino di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria.

Il provvedimento deliberativo di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà altresì gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti delle Aziende che, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale con la Ditta appaltatrice.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), l'Azienda Sanitaria Locale di Matera potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, l'Azienda Sanitaria Locale di Matera ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria Locale di Matera rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

ART. 28. - TRATTAMENTO DEI DATI

La DA ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente capitolato.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

La DA è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Reg. 2016/679/UE, al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice della Privacy" e ai Documenti programmatici dei dati, relativo ai Presidi dell'Azienda Sanitaria Regionale. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello

ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
REAGENTI E MATERIALI PER IL LABORATORIO DI GENETICA DEL P.O. "MADONNA DELLE GRAZIE" DI MATERA
DELL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA.

SIMOG n. 7894577

svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente capitolato.

ART. 29. - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione dei contratti di fornitura sottoscritti, sarà competente il Foro di Matera, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

ART. 30. - OSSERVANZA AL CODICE DI COMPORTAMENTO

La DA dichiara: di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria; di osservare le disposizioni in esso contenute; di essere consapevole che, in caso di violazione dei doveri contenuti nello stesso, l'affidamento sarà risolto.

ART. 31. - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di accettarle incondizionatamente.

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(indicare generalità, qualifica e firma)

DATA _____

(firma digitale)

ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI PER IL LABORATORIO DI GENETICA DEL P.O. "MADONNA DELLE GRAZIE" DI MATERA DELL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA.
SIMOG n. 7894577